

1. Conferma di fornitura

O-I Italy S.p.A. ("Fornitrice") potrà ritenere decaduta da ogni validità ed efficacia la conferma di fornitura di cui all'Ordine e/o al Contratto di vendita, qualora la conferma di fornitura e queste Condizioni Generali di vendita non vengano integralmente accettate con la duplice firma del Cliente Acquirente ("Cliente") entro 15 giorni dalla sua data. Ogni ritardo frapposto dal Cliente all'accettazione potrà determinare un uguale ritardo sul termine previsto per le consegne.

2. Perfezionamento delle Condizioni

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono perfezionate con l'apposizione della duplice firma del Cliente.

3. Trasporto e contestazioni quantità

3.1 Le bottiglie e/o i contenitori in vetro per alimenti fabbricati dalla Fornitrice ("Merce"), venduti e consegnati negli stabilimenti/magazzini della Fornitrice e/o delle Società del Gruppo O-I (EXW), viaggiano sempre per conto e a rischio del Cliente, pertanto la Fornitrice non risponde di eventuali rotture, manomissioni, ecc..

3.2 La Merce venduta e consegnata negli stabilimenti/magazzini del Cliente (DAP), viaggia sempre per conto e a rischio della Fornitrice.

L'eventuale contestazione delle quantità della Merce deve essere fatta attraverso la compilazione del documento di trasporto ("DDT"): (i) all'atto del ritiro, se la Merce viene prelevata con mezzi procurati dal Cliente, o (ii) all'atto dell'arrivo se la spedizione è curata dalla Fornitrice, con contestazione scritta da notificarsi a cura del Cliente alla Fornitrice.

4. Difformità della Merce e tracciabilità

La Fornitrice garantisce che la Merce consegnata sia conforme alle specifiche concordate e alla normativa applicabile nel Paese di produzione. Eventuali difformità dovranno essere denunciate dal Cliente a pena di decadenza, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 6 delle presenti Condizioni. Fermo restando l'Ordine per il quantitativo residuo, la Merce riconosciuta non conforme sarà, a scelta della Fornitrice, sostituita oppure ritirata con accredito del relativo prezzo; qualora la sostituzione risulti impraticabile o antieconomica, la Fornitrice potrà limitarsi ad accreditare il valore fatturato della Merce non conforme. In ogni caso, la responsabilità della Fornitrice non potrà eccedere il valore della Merce non conforme ed è esclusa, nei limiti consentiti dalla legge, qualsiasi ulteriore garanzia, nonché ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, consequenziali, perdita di profitto o altre pretese del Cliente. Il Cliente si impegna a conservare, per il periodo previsto dalla normativa applicabile e comunque per almeno sette (7) anni dalla consegna, la documentazione necessaria a garantire la tracciabilità della Merce e a metterla a disposizione di O-I su ragionevole richiesta.

5. Imballaggio e sistemazione del carico

L'imballaggio convenuto e la sistemazione del carico saranno eseguiti dalla Fornitrice, secondo l'uso da essa normalmente praticato, senza sue responsabilità salvi i limitati casi inderogabili per legge.

6. Reclami e pagamenti

Qualunque reclamo, anche se giustificato, non dà diritto al Cliente di procedere con alcuna sospensione dei pagamenti. Per contro, l'esecuzione del pagamento non inficia la possibilità di un reclamo, formalmente valido, sulla qualità della Merce, purché avanzato a pena di decadenza non oltre 8 giorni dal ricevimento.

7. Modalità di pagamento e inadempimento

I pagamenti per essere validi debbono essere effettuati sui conti correnti di O-I Italy S.p.A. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato in fattura. Il pagamento si considera effettuato solo quando O-I avrà ricevuto l'intero importo. Resta inteso che la Fornitrice è facoltizzata ad agire, sia in sede giudiziale che in quella stragiudiziale nei confronti dei Clienti per il recupero di eventuali crediti in sofferenza e per qualsiasi altra questione o controversia comunque derivante dalle Condizioni Generali di Vendita e/o dall'Ordine e/o dal Contratto di vendita sottostante le medesime. L'inadempimento da parte del Cliente rispetto a un pagamento dà diritto alla Fornitrice di interrompere qualsiasi ulteriore invio di Merce (anche per Ordini o Contratti di vendita separati) e/o a risolvere tanto l'Ordine e/o Contratto di vendita per il quale il Cliente sia inadempiente, quanto, a scelta della Fornitrice, uno o più degli altri Ordini e/o Contratti di vendita con lo stesso Cliente. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle singole fatture, alle scadenze concordate (incluso il caso di contestazioni o reclami sul pagamento, anche da parte di terzi), implica, in deroga all'art. 1219 C.C. l'automatica costituzione in mora e la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e darà luogo all'immediata decorrenza dei relativi interessi, da determinarsi nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. In tal senso la Fornitrice è sin d'ora autorizzata ad emettere nota debito per gli interessi di mora nella misura sopra indicata. Il ritardato ricevimento dell'avviso di scadenza non può costituire motivo per respingere la ricevuta bancaria o, comunque, per ritardare il pagamento.

8. Calendario delle consegne

Il Cliente ha facoltà di proporre un calendario di consegna della Merce che dovrà essere comunque concordato ed accettato espressamente dalla Fornitrice per iscritto. In assenza del calendario di consegna, il Cliente avrà facoltà di richiedere il totale o il parziale espletamento dell'Ordine e/o Contratto di vendita, limitatamente ai quantitativi giacenti e disponibili al momento nei magazzini della Fornitrice.

9. Mancato ritiro, solvibilità e risoluzione

Non avvenendo il ritiro della Merce nel termine convenuto, la Fornitrice avrà facoltà di emettere fattura e richiederne il regolare pagamento, oppure - a sua scelta - provvedere all'annullamento del quantitativo non ritirato, salvo ogni altro diritto. L'Ordine e/o Contratto di vendita potrà altresì essere sospeso o risolto dalla Fornitrice quando il Cliente non dia più le dovute garanzie di solvibilità ai sensi dell'art. 1461 C.C. In caso di mancato puntuale pagamento dei prezzi convenuti e dei loro accessori, la Fornitrice potrà avere l'Ordine e/o Contratto di vendita inadempito o, a scelta della Fornitrice, anche qualsiasi altro Ordine o Contratto di vendita con lo stesso Cliente, per risolto di diritto nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 1456 C.C., ogni eccezione sin d'ora rimossa. In questo caso, al Cliente su indicazioni della Fornitrice potrà essere richiesto di restituire la Merce, qualora già consegnata o in corso di trasporto, con tutti i costi e le spese, nonché i rischi di spedizione, trasporto e consegna, a suo integrale carico.

10. Tolleranze quantitative

L'Ordine e/o Contratto di vendita dovrà considerarsi espletato anche nel caso che i quantitativi forniti risultassero con una percentuale del 10% in più o in meno sul quantitativo ordinato. Salva diversa pattuizione scritta, ove le forniture convenute per il periodo contrattuale non abbiano dato luogo nel periodo stesso ai corrispondenti ritiri, sarà in facoltà della Fornitrice di stornare la parte residua non ritirata.

11. Recesso della Fornitrice

E' attribuita espressamente alla Fornitrice la facoltà di recesso unilaterale dall'Ordine e/o Contratto di vendita senza nessun corrispettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c..

12. Termini di consegna

I termini di consegna devono intendersi approssimativi in dipendenza delle complesse alee ed esigenze della fabbricazione, nonché in dipendenza della puntualità nelle consegne di materiali da parte delle ditte fornitrici collegate all'industria vetraria, ovvero in relazione a eventi legati alla logistica.

13. Caratteristiche della Merce

Salvo patto contrario, la capacità dei contenitori, la dimensione, il colore ed ogni altra caratteristica indicata senza precisate tolleranze, non sono tassative, né costanti, ma debbono intendersi con relativa approssimazione.

14. Stabilimento di produzione

Fermo restando le condizioni dell'impegno, la Fornitrice si riserva il diritto di far eseguire l'Ordine e/o Contratto di vendita da qualsiasi stabilimento di produzione della Fornitrice o delle Società del Gruppo O-I ("Stabilimento").

15. Forza maggiore e impedimenti produttivi

O-I non sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause al di fuori del proprio ragionevole controllo, incluse cause di forza maggiore, carenze di energia, combustibili, materie prime o trasporti, scioperi, provvedimenti delle autorità, epidemie, guasti, fermate o manutenzioni degli impianti, nonché esigenze

di sicurezza, produttive, organizzative o di mercato che richiedano la modifica, limitazione o riprogrammazione della produzione. In tali casi, i termini di consegna saranno prorogati per la durata dell'impedimento o del ritardo e O-I potrà sospendere, differire, ridurre o annullare, in tutto o in parte, l'Ordine e/o il Contratto di vendita, senza che ciò costituisca inadempimento e con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità di O-I per danni diretti, indiretti, consequenziali, perdita di profitto o altre pretese dell'Acquirente.

16. Revisione del prezzo

Sopervenendo sensibili aumenti degli elementi determinanti il costo di produzione della Merce, la Fornitrice avrà facoltà di proporre la revisione del prezzo di vendita e, in caso di mancato accordo, ritenersi sciolta, in tutto o in parte, dal suo impegno (anche per Ordini e/o Contratti di vendita per i quali fosse già emessa la conferma d'Ordine) escludendosi dall'affare ogni carattere aleatorio per quanto la riguarda.

17. Indicizzazione del prezzo

La Fornitrice si riserva la facoltà di indicizzare il prezzo di vendita ad un parametro che, periodicamente, tenga in considerazione le variazioni di prezzo degli elementi determinanti il costo di produzione del prodotto.

18. Diritti di proprietà industriale di terzi

Qualora su richiesta del Cliente si fabbricasse Merce che desse luogo a contestazioni da parte di terzi per violazione di brevetti, modelli, marchi, etichette e simili, regolarmente protetti a termine di legge, nessuna responsabilità potrà derivare alla Fornitrice, essendo obbligo del Cliente accertarsi che gli articoli richiesti non ledano diritti altrui.

19. Imballaggi a rendere

I piani di legno e le interfalde di plastica, c.d. "imballaggio" per il trasporto della Merce, saranno addebitati in fattura e, rimossa sin d'ora ogni eccezione del Cliente, dovranno essere pagati unitamente alla Merce e con le medesime modalità. Reclami o contestazioni relative agli imballaggi potranno essere sollevati dal Cliente secondo le stesse regole e con le stesse limitazioni di quelle previste per la Merce. Il Cliente potrà rendere gli imballaggi, se in buono stato di conservazione e nei limiti delle quantità vendute, direttamente a qualsiasi Stabilimento e/o Deposito della Fornitrice, su richiesta della stessa, previa indicazione sui DDT della causale di reso. Per i suddetti resi, contrattualmente convenuti, il Cliente riceverà una nota credito dalla O-I Italy S.p.A.. L'impegno ad accettare tali resi è valido per 12 mesi dalla data dell'ultima fattura di vendita della Merce. Previo ragionevole preavviso scritto, O-I potrà effettuare verifiche presso la sede del Cliente per ispezionare i pallet e le interfalde da rendere alla Fornitrice. Il Cliente consentirà l'accesso e presterà ogni ragionevole collaborazione necessaria.

20. Intero accordo e modifiche

Le presenti Condizioni Generali di Vendita fissano la definitiva volontà delle Parti e, pertanto, ogni eventuale precedente accordo, proposta o trattativa si considerano annullate. Qualunque aggiunta o modifica si ha come non avvenuta se non è redatta per iscritto ed approvata dalle Parti.

21. Asetticità

Resta espressamente inteso che la Merce fabbricata dalla Fornitrice, si intende fornita senza alcuna garanzia di asetticità; pertanto la presenza nei contenitori in vetro di qualsiasi forma e foggia, di corpi estranei, in nessun modo potrà essere imputata alla Fornitrice.

22. Uso conforme della Merce

L'uso della Merce di cui all'Ordine e/o Contratto di vendita, dovrà svolgersi nel rispetto delle caratteristiche tecniche così come meglio illustrate nelle schede riguardanti i singoli prodotti fabbricati e nei capitoli di fornitura, che sono a disposizione per tutte le opportune consultazioni, rimanendo esente, perciò, la Fornitrice da ogni responsabilità per i danni comunque causati a persone, cose o ad animali, da un uso improprio della Merce oggetto della fornitura.

23. D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa delle Società, il Cliente si impegna a: i) rispettare e far rispettare dai propri ausiliari e/o dipendenti e/o eventuali incaricati e/o collaboratori autorizzati ai sensi del presente accordo le norme e i principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 "Modello" adottato dalla Fornitrice, di cui potrà prendere visione richiedendone copia a mezzo e-mail, e a far sì che i soggetti sopra citati si astengano dal compimento dei reati previsti dal medesimo Modello; e ii) ad informare prontamente per iscritto la Fornitrice e l'Organismo di Vigilanza (indirizzo e-mail odv.oitaly@o-i.com), in merito a qualsivoglia violazione del Modello, di cui sia venuto a conoscenza, direttamente o tramite i propri ausiliari e/o dipendenti, incaricati e/o collaboratori autorizzati, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e da cui possa derivare, anche solo in via potenziale, un coinvolgimento della Fornitrice. La violazione degli obblighi di cui sopra deve intendersi quale inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e darà diritto alla Fornitrice di risolvere immediatamente l'Ordine e/o Contratto di vendita (anche per Ordini o Contratti di vendita per i quali fosse già stata emessa la conferma d'Ordine e anche per Ordini o Contratti di vendita relativi a distinte forniture al medesimo Cliente) mediante l'invio della relativa comunicazione scritta.

24. Etichettatura ambientale

La Fornitrice in relazione all'obbligo di etichettatura ambientale (ex art. 219, comma 5, D. Lgs. 152/2006) ha inteso integrare il supporto esterno presente sul pallet con il codice alfa-numerico (GL 70 incolore - GL71 verde - GL72 marrone) di cui alla decisione della Commissione europea 97/129/CE, che identifica la natura del materiale dell'imballaggio prodotto, cioè il "vetro", nonché il suo "colore". La Fornitrice riporterà il codice alfa-numerico indicato anche sui DDT al fine di garantire al Cliente utilizzatore la sistematica disponibilità dell'identificazione della natura e del colore dell'imballaggio prodotto. Per quanto attiene alle ulteriori informazioni legate alla corretta informazione da dare ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi (modalità di raccolta e recupero del vetro), le stesse vanno indicate a cura del Cliente utilizzatore prima di immettere al consumo il proprio prodotto. In pratica, sarà il Cliente utilizzatore ad aver cura di riportare sulla propria etichetta sia il codice alfa-numerico (GL 70 incolore - GL 71 verde - GL 72 marrone) indicato dalla Fornitrice che le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi.

25. Protezione dei dati personali

Il Cliente si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, privacy e sicurezza delle informazioni, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e ogni normativa nazionale di attuazione, modifica o sostituzione. I dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario alla gestione del rapporto commerciale e all'adempimento degli obblighi di legge. Restano salvi i diritti degli interessati previsti dalla normativa applicabile. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa Privacy di O-I per i clienti, disponibile presso <https://www.o-i.com/legal/legal-documents-europe/>.

26. Riservatezza e proprietà intellettuale

Il Cliente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni non pubbliche relative a O-I, alle società del Gruppo O-I, agli ordini e alle informazioni tecniche, utilizzandole esclusivamente per l'esecuzione del rapporto commerciale. Salvo previo consenso scritto di O-I, il Cliente non potrà utilizzare né fare riferimento al nome, ai marchi, alle denominazioni commerciali o al rapporto commerciale con O-I per finalità pubblicitarie, promozionali o analoghe.

27. Foro esclusivo

Per eventuali controversie riguardanti le presenti Condizioni Generali e/o l'Ordine e/o il Contratto di vendita, sarà comunque competente solo ed esclusivamente il Foro di Busto Arsizio (VA).

Per Accettazione

Il Cliente _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente le seguenti clausole: 1 (Conferma di fornitura), 3 (Trasporto e contestazioni quantità), 4 (Difficoltà della Merce e limitazione di responsabilità), 6 (Reclami e pagamenti), 7 (Modalità di pagamento e inadempimento), 8 (Calendario delle consegne), 9 (Mancato ritiro, solvibilità e risoluzione), 10 (Tolleranze quantitative), 11 (Recesso della Fornitrice), 12 (Termini di consegna), 15 (Forza maggiore e impedimenti produttivi), 16 (Revisione prezzo), 17 (Indicizzazione prezzo), 19 (Imballaggi a rendere), 21 (Asetticità), 22 (Uso conforme della Merce), 23 (D.Lgs. 231/2001), 27 (Foro esclusivo).

Per Accettazione

Il Cliente _____